TRIBUNALE DI

Sezione Volontaria Giurisdizione

Ufficio del Giudice Tutelare

Proc. N. / V. G.

Il Giudice Tutelare, , a scioglimento della riserva assunta all'udienza del ,

letto il ricorso presentato da nata il , per la nomina di un amministratore di sostegno in favore della madre nata a il ,

vista la memoria difensiva della ricorrente depositata in data e le note conclusive depositate in data ;

vista la memoria difensiva della beneficianda, depositata in data , e la documentazione allegata;

sentite le parti all'udienza del , come da relativo verbale, ed in particolare la beneficianda;

premesso che l'art. 404 c.c. prevede che possa essere nominato un amministratore di sostegno in favore della persona che per effetto di infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

rilevato che:

-nel caso di specie, l'istruttoria svolta, in particolare l'audizione personale della beneficianda , ha consentito di escludere la sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma;

-la sig.ra ha reso dichiarazioni lucide, coerenti, articolate e consapevoli, da cui emerge con evidenza un quadro di integrità cognitiva e autodeterminazione, pur nella sua età avanzata (anni);

-la stessa ha descritto il proprio percorso di vita, le ragioni che l'hanno condotta a trasferirsi presso l'altra figlia , e la gestione della propria pensione

(circa € mensili), affermando di contribuire con una somma fissa (€) alle spese familiari, di non aver mai conferito delega stabile a terzi per la gestione dei suoi beni, e di opporsi con fermezza alla nomina di un amministratore di sostegno;

ritenuto che tale opposizione è rilevante e dirimente, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità: " Nell'ipotesi in cui l'interessato, nel pieno delle sue capacità intellettive, rifiuti il consenso o, addirittura, si opponga alla nomina dell'amministratore di sostegno e la sua protezione sia già di fatto assicurata spontaneamente dai familiari o tramite un sistema di deleghe, il giudice non puo imporre misure restrittive della sua libera determinazione ... pena la violazione dei diritti fondamentali della persona, di quello di autodeterminazione e della dignità personale dell'interessato" (Cassazione ordinanza n. 8413 del 23 marzo 2023, Sez. I,); ed ancora che " le dichiarazioni del beneficiario e la sua eventuale opposizione (...) devono essere opportunamente considerate, così come il ricorso a possibili strumenti alternativi..." (Cass. ordinanza n. 10483 del 31 marzo 2022);

ritenuto che non risulta in atti, né è stata dimostrata, l'esistenza di una menomazione psichica o fisica tale da inficiare la capacità della beneficianda di provvedere ai propri interessi. La stessa conserva autonomia nella gestione delle risorse, ha effettuato scelte coerenti con la propria volontà ed ha manifestato una chiara volontà di interrompere i rapporti con la figlia , a causa di pregresse frizioni legate a ragioni economiche.

considerato che i rilievi della ricorrente, incentrati su presunti movimenti bancari anomali o non trasparenti, non sono suffragati da dati oggettivi idonei a dimostrare una condizione di vulnerabilità o una condotta lesiva da parte di terzi;

ritenuto che la richiesta di nomina di un amministratore appare dunque motivata più da conflitti familiari che da un'effettiva necessità di tutela della persona, in contrasto con la ratio dell'istituto, che non può essere utilizzato per risolvere dissidi ereditari o contrapposizioni tra congiunti, come più volte precisato dalla giurisprudenza (cfr. Trib. Milano, 21.01.2021; Trib. Modena, 08.11.2019).

ritenuto pertanto, in assenza di presupposti di fatto e di diritto e in presenza di una opposizione espressa e motivata della persona interessata, il ricorso non può trovare accoglimento;

visto il parere del P.M. del depositato in canecelleria il con il quale rimette la decisione al giudizio del giudice,

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Il Giudice Tutelare